



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Controversie di Lavoro III

Il Giudice dott. [REDACTED], all'udienza del 22 marzo 2022 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n° [REDACTED] vertente

TRA

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Roma, via Cassia n. 1280, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Perillo per procura in atti (ricorrente)

E

AZIENDA OSPEDALIERO [REDACTED]
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] per procura in atti (resistente);

Il giudice,

rilevato che con ricorso ex art. art.414 e ex art. 700 cpc la dottoressa [REDACTED]
ha convenuto in giudizio l'azienda [REDACTED] per sentir
accogliere nei confronti della medesima le seguenti conclusioni: *“in via preliminare, disporre la rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse ritenuta la loro non manifesta infondatezza e nelle more della decisione sospendere il provvedimento di sospensione della ricorrente oggetto del giudizio; • in via preliminare, disporre la rimessione alla gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sulla questione di legittimità per contrasto con il diritto dell'Unione, dell'obbligo vaccinale sancito dall'articolo 4, d.l. 44/2021, nella sua formulazione ante sostituzione introdotta dal d.l. 172/2021 e nelle more della decisione sospendere il provvedimento di sospensione della ricorrente oggetto del giudizio; • in via principale, accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità del provvedimento del 05/11/21 dell'Azienda Policlinico Universitaria Policlinico Umberto, in persona del legale rappresentante pro tempore, relativo alla sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione e, per l'effetto, reimmettere parte ricorrente al proprio posto di lavoro con le stesse mansioni e la stessa qualifica, con corresponsione della retribuzione dal giorno della sospensione fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa; • in via principale, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro*

tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data della sospensione e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro; • inoltre, Voglia adottare ogni altro provvedimento anche in mancanza di specifica conclusione ritenuto conforme a legge e giustizia. • In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda, Voglia, alla luce del fatto che la normativa oggetto del giudizio è di recente applicazione, senza che vi sia giurisprudenza costituita, compensare le spese di giudizio. • Con vittoria di spese e compensi del giudizio..”;

che l'Azienda convenuta si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e di respingerlo con il favore delle spese;

che il giudice ha disposto doversi procedere alla discussione della causa con le modalità della trattazione scritta e ha autorizzato il deposito di note;

che le parti hanno depositato le note richieste;

rilevato che la ricorrente dipendente dell'
[REDACTED] CAT:D, posizione economica D2, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati) è stata quindi sospesa dal lavoro e dalla

retribuzione con comunicazione PEC del 05/11/2021 a far tempo dal 27/10/2021 per non aver aderito all'obbligo vaccinale;

rilevato che vari Tribunali (con svariate pronunzie alcune delle quali richiamate e prodotte dalla ricorrente), hanno nel frattempo sollevato eccezione di illegittimità costituzionale quanto all'obbligo vaccinale sancito dall'articolo 4, d.l. 44/2021, sospendendo i relativi giudizi e trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale;

rilevato che, in ogni caso, tra gli altri il Tribunale di Catania, con ordinanza del 14 marzo 2022, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale ritenendo con ampie e condivisibili argomentazioni che la previsione di una sospensione senza alcuna retribuzione si ponga in evidente contrasto con gli artt. 2,3, 32 comma 2, oltre che 36 della Costituzione (*"Visti gli artt. 134 Cost. e 23 l. 11.3.53 n.87; visti gli artt. 2, 3, 32, c. 2, Cost., ritenuto, in relazione alle suddette disposizioni, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 4, comma 5, D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (in Gazz. Uff., 1 aprile 2021, n. 79), convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in cui, nel prevedere che "per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato", esclude, in favore del pubblico dipendente esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario, nel periodo di sospensione ex art. 4 D.L. 44/2021, l'erogazione dell'assegno alimentare (comunque*

denominato) previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare.”.);

rilevato che le questioni di legittimità costituzionale prospettate appaiono rilevanti e non manifestamente infondate e consigliano di avvalersi dell’istituto della c.d “sospensione impropria” in attesa dell’esito dei relativi giudizi;

rilevato che il giudice, non avendo nel nostro ordinamento il potere di disapplicare norme della cui legittimità costituzionale dubita, non può invece ordinare, prima della decisione della Corte Costituzionale, la riammissione in servizio della ricorrente ovvero condannare l’azienda resistente a pagare il 50% della retribuzione per il periodo di sospensione.

P.Q.M.

Sospende il giudizio in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale

Roma lì 14 giugno 2022

IL GIUDICE

A solid black rectangular box used to redact the signature of the judge.